



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI

Cagliari, 07/10/2008

Direzione per la Gestione Amministrativa del
Personale
Area personale Tecnico Amministrativo
Settore Affari Generali

Prot. N. 12259

M.Usai // F. Cara
24/09/08.

VII/M

- Ai Presidi di Facoltà
- Ai Direttori di Dipartimento
- Ai Direttori dei Centri
- Ai Dirigenti delle Direzioni
- Ai Responsabili degli Uffici Speciali e Segreterie Particolari
- Al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali
- Al Coordinatore dell'Area Stipendi

OGGETTO: art. 71 (assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del Decreto Legge n.112 del 25/06/08 convertito in legge n.133/2008. Riproposizione Circolare con i chiarimenti apportati dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

e, p.c. – Al Magnifico Rettore

**CON INVITO ALLA MASSIMA DIFFUSIONE
TRA TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON
DOCENTE**

**N.B. La presente sostituisce la Circolare prot. n.9550 del
30/07/2008**

Con riferimento alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.8 del 05/09/2008, recante ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art.71 del D.L. n.112/08 convertito in legge n.133/08, si ripropone la Circolare prot. n.9550 del 30/07/2008, avente ad oggetto "art.71 (assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del Decreto Legge n.112 del 25/06/08", dove sono stati evidenziati con diverso carattere di scrittura i chiarimenti dati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché quelli che questa Amministrazione ritiene utile dare.

- 1) per i periodi di **assenza per malattia**, di qualunque durata, **nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.**

Resta fermo il trattamento economico previsto dal CCNL o dalla specifica normativa di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salva vita (art.71, comma ,1 Legge n.133/08).

Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia, di cui al comma 8 dell'art.34 del CCNL del 9/8/2000, non è stato modificato dalla nuova disciplina dettata dall'art.71 e, pertanto, rimangono vigenti le fasce retributive previste dal detto comma 8 in caso di assenza per malattia (*Punto 1 della Circolare del D.F.P. n.8 del 05/09/2008*).

Si ritiene utile specificare che il trattamento economico fondamentale è formato dallo stipendio tabellare; dalle posizioni economiche; da eventuali assegni "ad personam"; dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e dalla equiparazione stipendiale prevista dall'art.31 del DPR n.761/79 esclusivamente per la parte utile in quota A del trattamento pensionistico.

- 2) nel caso di **assenza per malattia** protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare (ovvero dal terzo evento), l'assenza deve essere giustificata **esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica (art.71, comma 2, Legge n.133/08)**.

Si mette in evidenza che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere UPPA n.45 del 04/07/08 ha chiarito che per struttura sanitaria pubblica, abilitata al rilascio della detta certificazione medica, devono intendersi sia i presidi ospedalieri che quelli ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché i medici di medicina generale (i medici di base), i quali sono tenuti al rilascio della certificazione "per incapacità temporanea al lavoro".

Il medico di base, al fine della certificazione dell'assenza per malattia, dovrà utilizzare esclusivamente l'apposito ricettario regionale (modulo rosso).

La fattispecie del "periodo superiore a dieci giorni" si realizza sia nel caso di un unico certificato medico, sia nell'ipotesi di un certificato medico con prognosi successivamente protratta con altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa. In questo caso sarà quindi necessaria la presentazione del certificato medico di cui sopra (*Circolare DFP n.07/2008*).

Si chiarisce, inoltre, che nella nozione di "secondo evento" rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto evento di un solo giorno (*Circolare DFP n.07/2008*).

- 3) **L'Amministrazione deve disporre il controllo in ordine alla sussistenza dello stato di malattia anche nel caso di assenza di un solo giorno.**

A tal fine le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e festivi (*art.71, comma 3, Legge n.133/08; Circolare di questa Amministrazione, prot. n.8143 del 01/07/2008*).

Si segnala inoltre che, ai sensi della Direttiva n.8 del 06/12/2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, **il certificato medico dovrà essere presentato anche per un solo giorno di malattia.**

Tutti i dipendenti sono pertanto invitati a comunicare tempestivamente ANCHE alla competente Area del Personale lo stato di malattia entro le ore 08.30 della prima giornata di assenza dal servizio, al fine di permettere a questa Amministrazione di chiedere alla competente ASL il controllo (visita fiscale).

Il dipendente, nel caso in cui dovesse recarsi dal medico di base o alla ASL, dovrà inoltre informare la competente Area del Personale, al fine di permettere di chiedere la visita medica di controllo negli orari nei quali sarà certa la reperibilità.

Si riportano i numeri telefonici per la segnalazione dello stato di malattia:

PERSONALE DOCENTE:

- Docenti di I e II fascia: 070/6752324; 070/6752328;

- Ricercatori: 070/6752325; 070/6752352.

COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI: 070/6752354/55; 070/6752327.

PERSONALE NON DOCENTE:

070/6752329; 070/6752390; 070/6752330; 070/6752378.

Per quanto concerne le **assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici**, la Circolare DFP n.8/2008 specifica che gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell'assenza sono: i permessi brevi, soggetti a recupero (*art.33 CCNL/2000*); i permessi per documentati motivi personali (*art.30 CCNL/2005*); l'assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica; altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi (ad es. permessi retribuiti per controlli prenatali – art.14 D.Lgs.151/01); le ferie.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica “il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione)”.

Se l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a malattia, si applica il regime dettato dall'art.71 dal D.L. n.122/08 convertito in legge n.133/08, sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione.

Quanto alle modalità di certificazione di queste assenze, nel caso in cui l'assenza per visite mediche, terapie e accertamenti diagnostici sia giustificata come malattia e venga a coincidere con il terzo o successivo evento di malattia nell'arco dell'anno solare, ovvero l'assenza per le casistiche sopra riportate avvenga oltre il periodo di dieci giorni consecutivi di malattia (*punto 2 della presente Circolare*), qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all'attestazione da quest'ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o dal medico di base (*punto 1.2. della Circolare D.F.P. n.8/2008*).

- 4) **Ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, sono equiparate alla presenza in servizio le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, il congedo per paternità, le assenze per lutto, per citazione a testimoniare, per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'art.4, comma 1, della legge n.53/2000 (tre giorni di permesso retribuito per decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente – art.30 CCNL/2005) e, per i soli portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art.33, comma 6, della legge n.104/92 (art.71, comma 5 Legge n.133/08).**

Tutte le altre assenze non sono equiparate alla presenza in servizio. La norma riguarda l'assegnazione dei premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell'attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti. La norma NON riguarda la retribuzione di posizione, che non ha carattere

incentivante ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell'incarico (Circolare DFP n.7/2008).

- 5) **Per quanto concerne i permessi retribuiti** previsti dal CCNL e da specifica normativa vigente, nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza su monte ore individuale, per ogni tipologia di permesso, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (Legge n.133/08, art.71, comma 4).

Per i permessi previsti dall'art. 33 della legge n.104/1992, si precisa che i dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità possono fruire dei tre giorni interi di permesso a prescindere dall'orario della giornata o, in alternativa, di due ore di permesso al giorno (riduzione dell'orario di servizio giornaliero) per ciascun giorno lavorativo del mese (punto 2.2. della Circolare DFP n.8/2008).

Anche i dipendenti che assistono persone con handicap in situazione di gravità possono fruire dei tre giorni interi di permesso mensile a prescindere dall'orario della giornata (punto 2.3. della Circolare DFP n.8/2008).

Per quanto riguarda i permessi per documentati motivi personali e familiari, al fine di poter conteggiare le ore di permesso fruibili in applicazione della nuova disciplina, le eventuali giornate di permesso fruite dal 02 gennaio al 24 giugno 2008 saranno considerate figurativamente come pari a 6 ore a giornata; le ore eventualmente godute rispetto all'ammontare di 18 ore annue non saranno soggette a recupero in quanto fruite prima del 25/06/2008, data della vigenza dell'art.71 del D.L. n.112/2008 (punto 2.4. della Circolare DFP n.8/2008).

Si evidenzia che al fine della programmazione delle presenze e delle assenze dal servizio per la funzionalità dell'amministrazione, i dipendenti, nel limite del possibile, dovranno presentare le richieste di permesso con congruo anticipo (punto 3 della Circolare DFP n.8/2008).

Si specifica che il **Decreto Legge n.112/08 è entrato in vigore il 25 giugno scorso e non il 26 giugno come indicato nella Circolare di questa Amministrazione prot. n.9550 del 30/07/08. L'applicazione del regime legale si riferisce quindi alle assenze che si sono verificate e si verificheranno a decorrere da tale data** (Circolare DFP n.7/2008).

In linea generale la nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati e non contrattualizzati nonché, in quanto compatibile, anche nei confronti dei dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale (Circolare DFP n.7/2008).

Si invitano le SS.LL. in indirizzo alla diffusione capillare della presente circolare a tutto il personale.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Cherchi

